



IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Codogno, è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

Atteso che l'art.5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l'art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, prevedono che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato che le temperature previste per i prossimi giorni risultano al di sotto dei valori stagionali e particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 24 Aprile 2024 compreso, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.

Visti:

- l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

Atteso che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono di seguito integralmente trascritte, a decorrere dalla data odierna sino al 24 aprile p.v. compreso e per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore, l'accensione degli impianti termici di tutti gli edifici insistenti sul territorio comunale adibiti a qualsiasi destinazione d'uso, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, soggetti a regime liberistico e, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, a quelli indicati al comma 6 della disposizione normativa citata;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni e che della stessa venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e sui mezzi di informazione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza.

Codogno, 22 aprile 2024

IL SINDACO
Francesco Passerini

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22 aprile 2024 al 7 maggio 2024

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

PASSERINI FRANCESCO in data 22/04/2024